

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CLXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	2564	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (4478)	2565	
PRESIDENTE	2565	
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	2565	
RAUCCI	2565	
Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensioni ordinarie (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (4479).	2566	
PRESIDENTE	2566, 2567	
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	2567	
RAUCCI	2567	
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (4480);		SANTI e NOVELLA: Estensione dell'aumento delle quote aggiunta di famiglia ai dipendenti statali in attività ed in quiescenza, provvisti di un trattamento economico mensile lordo superiore a lire 50.000 (Urgenza). (2942) 2568
		PRESIDENTE 2568, 2569
		NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i> 2568, 2569
		RAUCCI 2569
		Disegni di legge (Discussione e approvazione):
		Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (4482)
		PRESIDENTE 2570
		NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i> 2570
		Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (3918-B)
		PRESIDENTE 2571
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):
		GAGLIARDI: Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato, Amministrazione dei monopoli, sito in Venezia (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (3504-B)
		PRESIDENTE 2573

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:	
ANZILOTTI	2574
PRESIDENTE	2574
Disegno e proposte di legge (Rinvio della discussione):	
Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (3239);	
ORLANDI: Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (577);	
FOA ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (<i>Urgenza</i>). (736);	
PEDINI ed altri: Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (<i>Urgenza</i>). (985);	
SIMONACCI ed altri: Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (<i>Urgenza</i>). (1248)	2574
PRESIDENTE	2575
RUSSO VINCENZO, <i>Relatore</i>	2574
RAUCCI	2574
FANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2575
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Buzzi ed altri: Autorizzazione all'Ente nazionale di assistenza magistrale a concedere prestiti ai propri iscritti in deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656. (3095)	2575
PRESIDENTE	2575
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	2575
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
ANGIOY ed altri: Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al valor militare. (3455);	
LONGO e LIZZADRI: Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al valor militare e ai familiari dei caduti insigniti dell'alta decorazione (<i>Urgenza</i>). (1840)	2575
PRESIDENTE	2575, 2576, 2577, 2578
MATTEOTTI GIANCARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio</i>	2575, 2576
ANGIOY	2576, 2577
TREBBI	2576
ZUGNO	2576
SERVELLO	2577
FANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2577, 2578
RAUCCI	2577
GRILLI GIOVANNI	2578

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
IOZZELLI: Norme integrative dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, ai fini del riconoscimento di località economicamente depresse. (3853);	2578
CASTELLUCCI ed altri: Estensione della legge 13 giugno 1961, n. 526, a comuni classificati montani in particolari condizioni. (4206)	2578
PRESIDENTE	2578
BALDELLI	2578
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2578
RAUCCI	2578
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	2558
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino e di imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3833)	2579
PRESIDENTE	2579, 2581, 2583, 2585
TOGNI GIULIO BRUNO, <i>Relatore</i>	2579
ZUGNO	2581, 2584
ANGELINO PAOLO	2582
RAFFAELLI	2583, 2584
TRABUCCHI, <i>Ministro per le finanze</i>	2583
RESTIVO	2585
RESTIVO	2584, 2585
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2585

La seduta comincia alle 9,45.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Ferrari Pierino Luigi è sostituito dal deputato Cuttitta.

Comunico, inoltre, che interviene alla seduta, senza voto deliberativo il deputato Baldelli copresentatore della proposta di legge 4206 iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

Discussione del disegno di legge: Attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4478).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato ».

Il provvedimento è stato già approvato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 17 gennaio 1963.

L'onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame prevede l'attribuzione al personale civile dello Stato di un assegno temporaneo mensile, con decorrenza dal 1° gennaio 1963.

L'assegno di cui sopra non è pensionabile ed ha carattere transitorio e questo proprio in previsione della sistemazione generale del trattamento dei pubblici dipendenti in corso di studio presso la competente Commissione.

Tale è la chiarezza del provvedimento che non ritengo vi sia da aggiungere altro se non dichiarare che concordo anche sulla entità dell'assegno stesso.

Raccomando, quindi, il provvedimento alla approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAUCCI. La mia parte è d'accordo sulla approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Al personale civile delle Amministrazioni statali, il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

(È approvato).

ART. 2.

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, né va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

e) è soggetto alle sole ritenute erariali, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

Per il personale salariato la misura ragguagliata a giornata dell'assegno temporaneo si considera in aggiunta alla paga, agli effetti dell'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e dell'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(È approvato).

ART. 3.

Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello del Tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione e la misura dell'assegno temporaneo di cui ai precedenti articoli, nei riguardi dei sottoidicati personali non previsti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni:

a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

b) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;

c) personale aggregato delle carceri;

d) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

e) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con la tabella unica richiamata nel presente articolo.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge non si applica nei confronti:

a) dei dipendenti dall'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) delle categorie di personale previste dall'articolo 8, lettera c), del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con legge 4 maggio 1951, n. 583, e dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, tabella A;

c) dei professori e degli assistenti universitari, del personale direttivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, degli ispettori scolastici e del personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie anzidette.

(È approvato).

ART. 5.

All'onere di lire 27.000.000.000 recato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-1963 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade e per l'Azienda monopolio banane si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Aziende medesime.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Do lettura della tabella annessa al disegno di legge che, se non vi sono osservazioni, porrò in votazione.

ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE
DAL 1° GENNAIO 1963.

Coefficienti di stipendio o qualifica	Misure mensili lorde dell'assegno
a) impiegati:	
1070	85.000
1040	80.000
970	75.000
900	70.000
670	52.000
500	39.000
402	31.500
325	24.650
271	23.350
dal 187 al 229	18.000
dal 152 al 180	14.000
dal 131 al 151	12.000
b) operai:	
Capo operaio	18.000
Operaio specializzato	15.000
Operaio qualificato	13.500
Operaio comune, operaia comune e manovale	12.000
Apprendista	10.000

(È approvata).

Il disegno di legge sarà, al termine della seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensioni ordinarie (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4479).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensioni ordinarie ».

Il provvedimento è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 gennaio 1963.

L'onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la relazione.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto, dal 1° luglio 1963 entreranno in vigore gli aumenti delle pensioni ordinarie. Con il disegno di legge sottoposto al nostro esame viene disposta la concessione di una indennità *una tantum* a favore dei titolari di dette pensioni. Tale indennità, nella misura indicata all'articolo 1 del disegno di legge verrà corrisposta ai titolari, al 1° gennaio 1963, di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi temporanei o rinnovabili a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dall'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione. E da sottolineare che, nei casi di pensioni o di assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni sopraindicate e in parte a carico di altri Enti, l'indennità prevista va concessa in parte proporzionale alla quota di pensione o di assegno a carico dello Stato o delle Amministrazioni relative.

All'onere, previsto in lire 15.000.000.000, derivante dal provvedimento in esame, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

Ritengo che il presente provvedimento debba essere raccomandato all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAUCCI. La nostra parte concorda sulla approvazione del presente provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A favore dei titolari al 1° gennaio 1963 di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, è concessa una indennità una volta tanto di:

lire 30.000 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 20.000 lorde ai titolari

di pensioni o assegni indiretti o di reversibilità, non soggetti alle imposte di ricchezza mobile e complementare e alla addizionale E.C.A.;

lire 31.315 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 20.877 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di reversibilità, soggetti alla imposta di ricchezza mobile del 4 per cento e alla addizionale E.C.A.;

lire 31.864 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 21.243 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di reversibilità, soggetti alle imposte di ricchezza mobile del 4 per cento e complementare e alla addizionale E.C.A.;

lire 33.501 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 22.334 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di reversibilità, soggetti alle imposte di ricchezza mobile dell'8 per cento e complementare e alla addizionale E.C.A.

La predetta indennità non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni o assegni, né va assoggettata alla ritenuta per l'assistenza sanitaria ai pensionati.

Detta indennità compete anche ai titolari al 1° gennaio 1963 di pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.

Ai titolari di più pensioni o assegni spetta una sola indennità una volta tanto nella misura che risulta più favorevole.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni o assegni a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari e del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il relativo onere resta a carico dei Fondi predetti.

(È approvato).

ART. 2.

L'indennità una volta tanto prevista dal precedente articolo compete, nella misura stabilita dal successivo comma, anche per le pensioni o assegni indicati in detto articolo relativi a cessazioni dal servizio che si verificano nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1963.

Sulle predette pensioni o assegni l'indennità spetta in ragione di un sesto degli im-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

porti indicati nel precedente articolo 1 per ogni mese che intercorre dalla data di decorrenza della pensione a quella del 30 giugno 1963. La frazione di mese se superiore a 15 giorni si considera come mese intero, altrimenti si trascura. A tal fine i mesi si considerano sempre di 30 giorni.

(È approvato).

ART. 3.

Nei casi di pensioni o di assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente articolo 1 e in parte a carico di altri Enti, l'indennità una volta tanto prevista dai precedenti articoli va concessa in parte proporzionale alla quota di pensione o di assegno a carico dello Stato o delle Amministrazioni suindicate, salvo l'arrotondamento per eccesso a lire 100 della somma risultante.

L'indennità una volta tanto prevista dal precedente articolo 1 non compete ai pensionati che alla data del 1° gennaio 1963 si trovino a prestare opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870. La stessa norma si applica anche ai pensionati di cui all'articolo 2 ove si trovino nelle condizioni predette alla data di decorrenza della pensione.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'Azienda autonoma delle strade e per l'Azienda monopolio banane, si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Amministrazioni medesime.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome, come indicato nel precedente comma.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, al termine della seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle lire 50 mila mensili lorde (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4480); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Santi e Novella: Estensione dell'aumento delle quote aggiunta di famiglia ai dipendenti statali in attività ed in quiescenza, provvisti di un trattamento economico mensile lordo superiore a lire 50 mila (2942).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Santi e Novella: « Estensione dell'aumento delle quote aggiunta di famiglia ai dipendenti statali in attività ed in quiescenza, provvisti di un trattamento economico mensile lordo superiore a lire 50.000 ».

Il disegno di legge di cui sopra è stato approvato dalla V Commissione del Senato della Repubblica nella seduta del 17 gennaio 1963.

L'onorevole Napolitano Francesco, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione:

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 22 dicembre 1960, n. 1564 venne disposto l'aumento di lire 1.000 delle quote per le persone di famiglia a carico dei dipendenti statali in servizio attivo od in quiescenza la cui retribuzione o pensione non eccedesse le lire 50.000 mensili. Varie sono le ragioni che consigliano l'estensione dell'aumento sulla quota di aggiunta di famiglia, al personale di cui al presente provvedimento ed innanzitutto, a mio

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

avviso, coloro che sono in possesso di uno stipendio o di una pensione di lire 50.000 mensili non credo stiano in condizioni economiche migliori di coloro che sono in possesso di una pensione o stipendio leggermente inferiori a quella cifra. Inoltre si deve considerare che si sono venute a verificare delle sperequazioni in quanto gli impiegati e funzionari che hanno visto aumentare il loro stipendio per effetto di promozioni o di provvedimenti legislativi, sono venuti a percepire un assegno per aggiunta di famiglia inferiore a quello del quale beneficiavano.

Per le considerazioni sopra esposte e per le ragioni di equità che balzano evidenti, propongo l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAUCCI. La nostra parte concorda nella approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione, il disegno di legge n. 4480.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Relatore Francesco Napolitano.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4480.

Do lettura dell'articolo 1:

« Con effetto dal 1° luglio 1962, gli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1564, sono sostituiti con i seguenti:

« La misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed all'articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185, è aumentata di lire 1.000 ».

« L'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è aumentato di lire 1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta ».

(È approvato).

L'onorevole Fanelli, Sottosegretario per il tesoro ha presentato, a nome del Governo, la seguente proposta di articolo aggiuntivo che diverrebbe, qualora venisse approvato, articolo 1-bis:

« Con effetto dal 1° luglio 1962, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale

21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti minimi stabiliti dall'articolo 2, primo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ».

Non ritengo che la proposta di emendamento di cui ho dato testé lettura abbisogni di illustrazione.

RAUCCI. La nostra parte concorda sulla approvazione dell'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-bis di cui è stata data testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame dei rimanenti articoli che, non essendo pervenuti emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

All'onere di lire 13.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Azienda autonoma delle strade e l'Azienda monopolio banane, si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Amministrazioni medesime.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome non indicate nel precedente comma.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, al termine della seduta, votato a scrutinio segreto.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

Discussione del disegno di legge: Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4482).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 27 gennaio 1963.

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Il disegno di legge prevede l'attribuzione al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un assegno temporaneo, con effetto dal 1° gennaio 1963.

Detto assegno non è pensionabile ed ha carattere transitorio, in previsione della sistemazione generale del trattamento economico dei pubblici dipendenti, in corso di studio da parte della Commissione per la riforma della Pubblica Amministrazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

(È approvato).

ART. 2.

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, né va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

e) è soggetto alle sole ritenute erariali, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

Per il personale salariato la misura ragguagliata a giornata dell'assegno temporaneo si considera in aggiunta alla paga, agli effetti dell'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e dell'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 2.000.000.000 derivante all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

Pongo in votazione la tabella annessa al disegno di legge:

ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE DAL 1° GENNAIO 1963 AL PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Coefficienti di stipendio	Misure mensili lorde dell'assegno
a) impiegati:	
970	75.000
900	70.000
670	52.000
500	39.000
402	31.500
357	28.000
340	26.000
325	26.000
284	23.500
dal 190 al 240	18.000
dal 136 al 180	14.000
b) operai:	
dal 183 al 210	18.000
dal 172 al 177	15.500
165	14.000
151	14.000

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (3918-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 » già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1962 e modificato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 16 gennaio 1963.

Il Senato ci ha rinviato il disegno di legge con alcune modifiche. Se non vi sono osservazioni penso si possa passare all'esame delle modifiche stesse.

(Così rimane stabilito).

L'ultimo comma dell'articolo 1 nel testo da noi approvato era il seguente:

« Il coefficiente di cui al comma precedente è calcolato dividendo l'ammontare del fondo previsto nel successivo articolo 3 della presente legge per l'importo complessivo dei mutui autorizzati a copertura dei disavanzi economici dei bilanci, relativi al penultimo esercizio precedente, delle provincie e dei comuni che non fruiscono o non abbiano fruito, per lo stesso esercizio, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali ».

La V Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Il coefficiente di cui al comma precedente è calcolato separatamente per le Provincie e per i Comuni dividendo l'ammontare della quota loro spettante sul fondo previsto dal successivo articolo 3 della presente legge per l'importo complessivo dei mutui autorizzati a copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi al penultimo esercizio precedente rispettivamente delle Provincie e dei Comuni che non fruiscono o non abbiano fruito, per lo stesso esercizio, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Nell'articolo 2 il terzo comma, era stato, dalla nostra Commissione, approvato nel seguente testo:

« Per i comuni e le provincie che beneficiano delle provvidenze previste nel precedente articolo 1 o in leggi speciali l'importo del mutuo è ridotto dell'ammontare di tali provvidenze ».

La V Commissione permanente del Senato ha così modificato la dizione:

« Per i comuni e le provincie che beneficiano delle provvidenze previste nel precedente articolo 1 o in leggi speciali l'importo del mutuo è determinato tenendo conto di tali provvidenze ».

Pongo in votazione questa modifica del comma terzo dell'articolo 2.

(È approvata).

L'articolo 3 riguarda il fondo da istituire e la modifica apportata dalla V Commissione permanente del Senato è in relazione all'emen-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

damento approvato all'articolo 1. Il testo da noi approvato diceva:

« All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvederà con apposito fondo da istituire nel bilancio del Ministero dell'interno. Al predetto fondo saranno devoluti:

a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata al netto della restituzione e dei rimborsi, riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 rispetto a quello dell'esercizio 1959-60;

b) le somme che residueranno per gli anni 1961, 1962, 1963 e 1964 sui fondi istituiti a norma dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, modificati rispettivamente con gli articoli 5 e 7 della presente legge ».

La V Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle Province e di tre quarti ai Comuni.

Al predetto fondo saranno devoluti:

a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata al netto della restituzione e dei rimborsi, riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 rispetto al provento dell'esercizio 1959-60;

b) le somme che residueranno per gli anni 1961, 1962, 1963 e 1964 sui fondi istituiti a norma dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, modificati rispettivamente con gli articoli 5 e 7 della presente legge ».

Pongo in votazione questa modifica del 1° comma dell'articolo 3.

(È approvata).

L'articolo 4 nel testo approvato dalla nostra Commissione era così formulato:

« Le quote di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire ai comuni ed alle provincie, per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, modificati dall'articolo 21 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, vengono calcolate sull'imposta riscossa nell'eser-

cizio finanziario 1959-60, maggiorata annualmente del 4 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 1963-64 rispetto a quello dell'esercizio 1959-60 al netto delle restituzioni e dei rimborsi ».

La V Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Le quote di compartecipazione al provento complessiva dell'imposta generale sull'entrata da attribuire ai comuni ed alle provincie, per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, modificati dall'articolo 21 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, vengono calcolate sull'imposta riscossa nell'esercizio finanziario 1959-60, maggiorata annualmente nelle seguenti misure percentuali da calcolarsi sull'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 1963-64 rispetto al provento dell'esercizio 1959-60 al netto delle restituzioni e dei rimborsi:

del 40 per cento per ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62;

del 42 per cento per l'esercizio 1962-63;

del 44 per cento per l'esercizio 1963-64 ».

Cioè, mentre noi avevamo detto « maggiorata annualmente del 4 per cento dell'incremento del provento complessivo della imposta generale sull'entrata », il Senato ha voluto fare una differenziazione: del 40 per cento per ciascuno degli esercizi 1960-62; del 42 per cento per l'esercizio 1962-63; del 44 per cento per l'esercizio 1963-64 ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel nuovo testo.

(È approvato).

Nell'articolo 5, secondo comma, noi dicevamo:

« Dal detto fondo vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di contributi a compensazione, per il decennio 1961-1970, della perdita di entrata subita da ciascun comune per effetto dell'abolizione dell'imposta sul bestiame stabilita dal precedente articolo 1 e per la perdita di entrata subita dai comuni con popolazione accertata in base a censimento ufficiale demografico non superiore ai 5.000 abitanti, per effetto dell'abolizione delle prestazioni d'opera disposta con l'articolo 15, lettera e), della legge 16 settembre 1960, n. 1014 ».

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

La V Commissione del Senato ha modificato il limite « non superiore ai 5.000 abitanti » sostituendolo con: « non superiore agli 8.000 abitanti ». Il testo del secondo comma modificato dalla V Commissione del Senato è il seguente:

« Dal detto fondo vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di contributi a compensazione, per il decennio 1961-1970, della perdita di entrata subita da ciascun comune per effetto dell'abolizione dell'imposta sul bestiame stabilita dal precedente articolo 1 e per la perdita di entrata subita dai comuni con popolazione accertata in base a censimento ufficiale demografico non superiore agli 8.000 abitanti, per effetto dell'abolizione delle prestazioni d'opera disposta con l'articolo 15, lettera e), della legge 16 settembre 1960, n. 1014 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

C'è poi la inclusione di un nuovo articolo 9 che rappresenta un miglioramento poiché la quota di compartecipazione al provento spettante ai comuni montani e a quelli situati nelle piccole isole, viene elevata all'1,10 per cento.

Esso è così formulato:

« A decorrere dal 1° gennaio 1964 e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8, la quota di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata spettante ai comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, è elevata all'1,10 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1956 le quote di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata spettanti agli Enti locali ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, sono elevate rispettivamente:

al 7,80 per cento per i Comuni;

al 2,60 per cento per le Province ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 11 del testo da noi approvato — che diventa articolo 12 — il Senato ha aggiunto il seguente comma:

« Al maggior onere derivante dall'aumento della compartecipazione al gettito dell'I.G.E. disposto dagli articoli 4 e 9 della presente legge, che si prevede di lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63 e lire 4 mi-

liardi 500.000.000 per l'esercizio 1963-64, si provvederà con parte del maggior gettito previsto dall'applicazione del provvedimento concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi ».

Si tratta del maggior onere conseguente all'applicazione di questa legge nell'esercizio finanziario 1962-63 e del maggior onere per l'esercizio 1963-64, cioè ci si preoccupa anche per l'esercizio che dovremo approvare.

Pongo in votazione questo comma aggiuntivo all'articolo 11 (diventato articolo 12).

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gagliardi: Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato, Amministrazione dei monopoli, sito in Venezia (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (3504-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Gagliardi: « Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato, amministrazione dei monopoli, sito in Venezia » (3504-B), approvata dalla Camera nella seduta del 29 novembre 1962 e modificata dalla V Commissione del Senato nella seduta del 19 gennaio 1963.

Sulle modifiche apportate dal Senato riferirò io stesso.

La modifica apportata dal Senato consiste nella introduzione, all'articolo 1, di un nuovo comma con il quale si obbliga il comune di Venezia a sottoporre al parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti gli eventuali progetti di trasformazione del fabbricato oggetto del presente provvedimento. Poiché, come è noto, l'immobile cui si riferisce la cessione ha carattere storico ed è sito proprio nel centro di Venezia, ritengo che la modifica proposta debba essere approvata.

Non essendovi osservazioni, passiamo all'esame delle modifiche apportate.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo.

« L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 160 milioni

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

al comune di Venezia, il compendio patrimoniale sito in Venezia, in località Fondamenta dei Saloni n. 258 *usque* 266, costruito su di un'area di metri quadrati 4.025 circa, riportato in catasto al foglio 14, mappale 2448, di piani 1 e vani 9, delimitato dalle Fondamenta dei Saloni, dalle Fondamenta delle Fornaci, del rio Terrà e da proprietà private e pubbliche.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita ».

La V Commissione permanente del Senato, lo ha così modificato:

« L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 160 milioni al comune di Venezia, il compendio patrimoniale sito in Venezia, in località Fondamenta dei Saloni n. 258 *usque* 266, costruito su di un'area di metri quadrati 4.025 circa, riportato in catasto al foglio 14, mappale 2448, di piani 1 e vani 9, delimitato dalle Fondamenta dei Saloni, dalle Fondamenta delle Fornaci, dal rio Terrà e da proprietà private e pubbliche.

Gli eventuali progetti di trasformazione del fabbricato di cui al precedente comma debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della V Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La proposta di legge sarà, al termine della seduta, votata a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

ANZILOTTI. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge e le proposte di legge:

« Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato ».

ORLANDI: « Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato ».

FOA ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato ».

PEDINI ed altri: « Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato ».

SIMONACCI ed altri: « Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (3239); e delle proposte di iniziativa del deputato Orlandi: Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (577); dei deputati Foa ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (736); dei deputati Pedini ed altri: Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (985); dei deputati Simonacci ed altri: Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (1248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Orlandi: « Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato »; d'iniziativa dei deputati Foa, Nannuzzi, Venturini, Magno, De Lauro Matera Anna, Cianca, Cinciari Rodano Maria Lisa, Comandini, D'Onofrio, Fabbri, Ingrao, Lizzadri, Natoli, Togliatti, Vecchietti, Conte, Lenoci, Kuntze e Scarongella: « Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato »; d'iniziativa dei deputati Pedini, Tozzi Condivi, Cappugi, Penazzato e Biasutti: « Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato »; d'iniziativa dei deputati: Simonacci, De Meo e De Leonardis: « Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato ».

RUSSO VINCENZO, *Relatore*. Debbo comunicare che manca il parere della V Commissione.

RAUCCI. Mi è stato assicurato dalla V Commissione che si tratta di parere non vincolante.

PRESIDENTE. Occorre per una norma regolamentare precisa.

L'onorevole Sottosegretario per il tesoro, mi fa presente che, non essendo pervenuto il parere della V Commissione, il Governo chiede il rinvio della discussione dei provvedimenti in esame.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio presente che il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge stralcio che è stato regolarmente annunciato e inviato alla competente Commissione e dopo che è pervenuto da quella sede quel provvedimento potrebbe essere iniziata la discussione di tutti i provvedimenti congiuntamente.

PRESIDENTE. Il Governo chiede, per i motivi esposti, il rinvio della discussione del provvedimento in esame. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: Autorizzazione all'Ente nazionale di assistenza magistrale a concedere prestiti ai propri iscritti in deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656 (3095).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi, Rampa e Patrini: « Autorizzazione all'Ente nazionale di assistenza magistrale a concedere prestiti ai propri iscritti in deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656 ».

L'onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'E.N.A.M. ente di diritto pubblico che assiste tutto il personale di ruolo della scuola elementare, ha sempre praticato i piccoli prestiti a favore dei propri iscritti, al tasso a scalare del 5 per cento e rimborsabili in 12 o 24 rate mensili con trattenuta sullo stipendio. Con la recente legge 29 giugno 1960, n. 656, sono, però, state introdotte delle limitazioni tali che, di fatto, hanno tolto all'E.N.A.M. ogni possibilità di intervento in quanto la concessione è stata limitata ad una sola mensilità e, per di più, con recupero in sole 12 quote.

Ciò, evidentemente, non risolve alcun reale bisogno dei maestri e la presente proposta di legge tende, quindi, a rimediare appunto all'inconveniente, ora prospettato, proponendo un prestito nella misura di due mensilità anziché di una e rimborsabile in 24 quote anziché in 12.

È da sottolineare che il prestito, praticato dall'E.N.A.M., farebbe salve tutte le finalità della legge n. 656 in quanto è previsto che il prestito può essere concesso agli iscritti al-

l'Ente, il cui stipendio non sia gravato da cessione del quinto e quindi è valido anche sul piano morale.

Per i motivi sopra esposti, ritengo che il provvedimento possa essere proposto all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge.

« In deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656, e fermi restando i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, l'Ente nazionale di assistenza magistrale può concedere prestiti ai propri iscritti in misura pari a due mensilità di stipendio con recupero dei medesimi in non oltre 24 quote mensili consecutive a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione del prestito ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Angioy ed altri: Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al valor militare (1455); e dei deputati Longo e Lizzadri: Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al valor militare e ai familiari dei caduti insigniti dell'alta decorazione (Urgenza) (1840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Angioy ed altri: « Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al valor militare » (1455), e dei deputati Longo e Lizzadri: « Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al valor militare e ai funzionari dei caduti insigniti dell'alta decorazione » (*Urgenza*) (1845).

Do la parola al Sottosegretario al Bilancio Matteotti Giancarlo che l'ha richiesta.

MATTEOTTI GIANCARLO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Tanto il Ministero del tesoro che il Ministero del bilancio man-

tengono una posizione non favorevole verso le due proposte di legge: le medaglie d'oro sono un premio morale, non sono una pensione o un diritto ad avere assegni. Ci sono dei decorati di medaglie d'oro che sono in piena efficienza fisica e, pertanto, non si vede il perché lo Stato debba concedere loro una pensione. Bisognerebbe prendere in considerazione i casi di indigenza dei decorati, ma questo principio dovrebbe essere esteso ai decorati al valore civile, ai decorati con medaglia d'argento e così via. Evidentemente il testo del provvedimento presenta delle grosse lacune; non c'è dubbio che prima o poi si presenterebbe la esigenza di una modifica, perché, deceduto il decorato, la vedova potrebbe aver diritto alla riversione della pensione e non si potrebbe negargliela per ragioni di giustizia.

Per quanto riguarda la copertura, essa non viene ritenuta valida perché è reperita su un fondo del Ministero della difesa che è destinato esplicitamente a coprire altre spese in caso di bisogno.

Non c'è dubbio che, nel momento in cui al Ministero della difesa si presenterà l'esigenza di disporre di tutto lo stanziamento corrispondente al capitolo 191, l'onere per il pagamento dei 200 milioni ricadrà sul Ministero del tesoro.

Inoltre, nel testo del provvedimento, ci si riferisce all'esercizio finanziario 1963-64, e la cosa è inammissibile perché non possiamo bloccare i futuri bilanci; il Presidente della Repubblica ha già respinto due provvedimenti legislativi proprio perché gli stanziamenti erano riferiti su esercizi futuri.

Per tutte queste ragioni, il Governo resta assolutamente contrario all'approvazione delle proposte di legge.

ANGIOY. Dobbiamo riprendere la discussione già iniziata e siccome essa presentava degli aspetti imbarazzanti abbiamo ritenuto che essa fosse di competenza della Commissione Difesa per una valutazione di merito. Detta Commissione, all'unanimità, si è espressa nel merito dopo aver esaminato tutti gli aspetti del provvedimento. L'unico aspetto che si presenta ancora da esaminare è quello della copertura e concordo con l'onorevole rappresentante del Governo nel dire che non si tratta di una copertura perfetta ma debbo far notare che non tutte le coperture che dalle nostre Commissioni sono state approvate erano perfette. Aggiungerò che mentre il Tesoro, in un primo momento, aveva espresso parere favorevole ad un provvedimento più lato, che abbracciava anche i superstiti, successivamente, lo stesso Ministro del tesoro del

presente Governo, ha receduto dalle posizioni assunte precedentemente sostenendo che non poteva reperire la copertura. Si intende che per il primo esercizio e per il secondo esercizio, avremo la iscrizione in bilancio in forme non perfettamente ortodosse ma che possono essere approvate, a meno che non si voglia dire di no al provvedimento ed in questo caso le ragioni che possono essere date ad un diniego sono infinite.

MATTEOTTI GIANCARLO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. A parte il fatto di merito, una copertura di questo genere è una copertura che non può essere accettata.

ANGIOY. È una copertura più corretta di molte altre. In questo caso a me pare che non dovremmo attenerci con tanta rigidità a regole che sono state da noi tante volte trasgredite per questioni di minor considerazione.

PRESIDENTE. Ieri l'onorevole rappresentante del Governo ha dichiarato di essere contrario all'approvazione del provvedimento anche per ragioni di copertura. Nella seduta odierna esso ripete lo stesso parere. Debbo dire, onestamente, che, nel testo del parere favorevole trasmesso alla nostra Commissione dalla Commissione Bilancio, detta Commissione nell'annunciare il parere favorevole, fa presente che l'onorevole rappresentante del Governo esprime il contrario avviso. Direi, quindi, che a noi converrebbe pregare ancora la Commissione Bilancio di dirimere, in quella sede, la questione. A ragione la Commissione afferma la validità della copertura ed a ragione il Governo riafferma la non esistenza di tale copertura e vorrei, quindi, rivolgere preghiera alla Commissione Bilancio perché si raduni nella stessa giornata odierna e deliberi in merito a questo contrasto.

TREBBI. A me pare che, tra le considerazioni esposte dal Governo, non vi sia soltanto quella della copertura, mi pare, invece, che si vada molto al di là. Ciò mi fa supporre che il Governo si avvale della copertura come appiglio. Dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario risulta che esse non riflettono soltanto una opinione per quanto attiene alla copertura ma tutta una considerazione di merito e ciò fa sollevare una grossa questione.

MATTEOTTI GIANCARLO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Domando all'onorevole Trebbi se è favorevole a dare un assegno anche alle medaglie d'oro milionarie!

ZUGNO. Ritengo che, indubbiamente, l'onorevole Sottosegretario al Bilancio abbia

qui portato oltre a ragioni di copertura, anche alcune ragioni di merito, ma, indubbiamente, quello che costituisce per noi impedimento all'accettazione del provvedimento è il problema della copertura. Se da parte della Commissione Bilancio fosse confermato il parere favorevole, noi potremmo affrontare tranquillamente il provvedimento, salvo che il Governo prendesse quelle posizioni che riterrebbe opportune. Il dubbio che mi sembra esista nel parere della Commissione Bilancio, deve però essere risolto essendo la nostra una Commissione le cui deliberazioni dipendono dal parere di quella Commissione.

Per quanto riguarda poi la questione di merito, ognuno assumerà le sue responsabilità. Ripeto: in questo momento siamo di fronte ad una pregiudiziale contenuta nello stesso parere della Commissione Bilancio.

ANGIOY. Esiste il parere favorevole della Commissione Bilancio nel quale; peraltro, è annunciata la manifestazione di parere contrario del Governo. Non vi è, quindi, un parere contrario e la nostra Commissione deve allora discutere in un'altra linea, non sul parere del Governo.

PRESIDENTE. Non discuto sul parere, discuto sul motivo di contrasto tra il Governo e la Commissione e vorrei pregare di superarlo perché, in tal caso, il provvedimento potrebbe essere da noi approvato.

SERVELLO. Non ho compreso le ragioni esposte dal Governo in ordine ai riflessi che il provvedimento in esame avrebbe poi potuto esercitare su altre categorie e non è assolutamente vero che la legge stessa sarebbe monca o zoppa in quanto sono previsti anche gli assegni per coloro che non sono più in vita.

Per quanto concerne poi la copertura, il Ministero della difesa ha espresso parere favorevole e non ha ritenuto che ciò potesse nuocere a quel certo capitolo 191 del bilancio della difesa che è, evidentemente, un capitolo sul quale possono giuocare determinati provvedimenti legislativi.

Non vedo, quindi, le ragioni di questa ostilità da parte del Governo. Se questa è una ostilità di carattere politico o morale è un conto ed allora la si può valutare per quello che essa è, ma se ci si vuole appigliare ad un principio di copertura, debbo affermare che è questo un principio che può essere contestato perché superato in una infinità di provvedimenti, grandi e piccoli e di dimensioni a volte eccezionali rispetto ad un fatto particolare di grande importanza politica e morale quale quello relativo al presente provvedimento,

ma che ha una incidenza minima proprio agli effetti di una corretta copertura. Saremmo, quindi, noi parlamentari che dovremmo dire al Governo che di questi principi si dovrebbe ricordare quando propone e fa approvare, con procedura eccezionale, provvedimenti che copertura non hanno e che si fanno ruotare su articoli di bilancio sui quali è prevista una sopravvenienza che non è nel bilancio.

Noi protestiamo, energicamente, contro questo metodo: quando il Governo ritiene che possa essere utile ai fini demagogici, è largo di concessioni; quando si tratta di riconoscimenti che da tutte le parti si indirizzano verso categorie benemerite, viceversa il Governo si atteggiava a difensore ad oltranza del principio della copertura.

Non ritengo affatto che si debba adire la Commissione Bilancio che ha già espresso il suo parere!

PRESIDENTE. Siccome abbiamo un ostacolo che è dato dall'atteggiamento del Governo in riferimento alla copertura, noi non possiamo entrare nel merito: noi non siamo la Commissione competente — purtroppo — a giudicare sulla idoneità della copertura.

ANGIOY. Avrei compreso che il tentativo di superare questo ostacolo frapposto dal Governo avvenisse in questa sede; non capisco perché, per superarlo, dobbiamo fare un passo indietro. Se non si vuole approvare questa legge lo si dica chiaro. Ieri abbiamo rinviato la discussione proprio per dare tempo al Governo di risolvere nei nostri riguardi questo problema.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero, innanzitutto, respingere le insinuazioni circa presunti ostacoli di carattere politico e morale frapposti da parte del Governo. Assolutamente non esistono.

Comunque, accertato che siamo di fronte ad una benemerita categoria, il Governo si trova dinanzi a difficoltà per la copertura e queste difficoltà non sono un espediente dilatorio. Per dimostrare la buona volontà del Governo chiederei di rinviare la discussione in Aula in modo che si possa entrare nella questione di merito. Penso che quella sia la sede più idonea.

RAUCCI. A questo punto rinviare in Aula il provvedimento significa non volerlo approvare!

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non vorrei che si fraintendessero le mie dichiarazioni. Il Governo ha il diritto di esporre il proprio pensiero. Questo potrebbe essere un sistema per dare al Governo la pos-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

sibilità di esaminare, la possibilità di rinvenire una esatta copertura.

GRILLI GIOVANNI. Onorevole Fanelli, noi ci siamo occupati di questa questione numerose volte e in materia c'era un impegno preciso del Governo. Il voler mandare il provvedimento in Aula è una cosa inusitata; ho visto molto raramente il Governo prendere atteggiamenti del genere. La sua richiesta mi convince che il Governo non vuole che il provvedimento venga approvato: lei sa che siamo alla fine della legislatura. Vorrei, quindi, chiedere all'onorevole Sottosegretario di ritirare la sua richiesta con l'impegno di far esaminare la questione dagli uffici competenti e venire qui fra un giorno o due a riferire in Commissione. Questa mi pare la soluzione più idonea se si vuole che la Commissione Finanze e Tesoro dia un riconoscimento verso coloro che hanno meritato la massima decorazione.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Proprio per dimostrare la ottima disposizione del Governo in una materia così delicata, che ha dei riflessi di carattere morale, accetto la proposta dell'onorevole Grilli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Iozzelli: Norme integrative dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, ai fini del riconoscimento di località economicamente depresse (3853); e dei deputati Castellucci ed altri: Estensione della legge 13 giugno 1961, n. 526, a comuni classificati montani in particolari condizioni (4206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Iozzelli: « Norme integrative dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, ai fini del riconoscimento di località economicamente depresse », e d'iniziativa dei deputati Castellucci, Baldelli e Forlani: « Estensione della legge 13 giugno 1961, n. 526, a comuni classificati montani, in particolari condizioni ».

Debbo dire al riguardo che, insieme con l'onorevole Relatore, ho esaminato le conclusioni alle quali i presentatori dei due provvedimenti erano pervenuti e sono giunto alla convinzione che sia opportuno ritenere assorbita, dalla proposta di legge Castellucci,

la proposta di legge d'iniziativa del deputato Jozzelli così che proporrei di sottoporre ad esame e ad approvazione la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Castellucci ed altri.

Se non vi sono obiezioni si potrebbe ritenere la proposta di legge n. 3853 assorbita dalla proposta di legge n. 4206. Comunque, ascolterei il parere dell'onorevole Baldelli.

BALDELLI. L'approvazione della proposta di legge n. 4206 è un atto di giustizia che la Camera compie. Giustizia riparatrice nei confronti di taluni comuni le cui popolazioni hanno dovuto assistere ad un degradamento della loro situazione economica sempre più intenso e gravido di nefaste conseguenze.

Meglio sarebbe stato se di ciò si fosse tenuto conto come già sollecitammo di fare in occasione della discussione della legge 13 giugno 1961, n. 526.

Tuttavia siamo ancora in tempo per offrire ad imprenditori volenterosi e ad amministratori intelligenti uno strumento efficace per promuovere quel processo di industrializzazione senza di che è impossibile immaginare possibile la rinascita di vaste plaghe del territorio nazionale.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo, facendo anche seguito alle dichiarazioni fatte ieri dal Ministro Trabucchi a questa Commissione, esprimo, in via del tutto eccezionale, parere favorevole all'accoglimento della proposta di legge degli onorevoli Castellucci, Baldelli e Forlani per le ragioni già chiaramente espresse dal Relatore, onorevole Castellucci, nella sua dettagliata esposizione di ieri. Si tratta di far beneficiare del provvedimento relativo alle aree depresse soltanto quattro comuni in tutta Italia, che si trovano nelle condizioni di avere tutto il loro territorio classificato montano e tendono ad una progressiva decadenza economica, per essere circondati da comuni già ammessi ai benefici fiscali di cui alla legge n. 635 del 1957.

RAUCCI. Dichiaro che la mia parte concorda sull'approvazione del provvedimento n. 4206.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Propongo che, a testo base per la discussione, sia scelto il progetto di legge n. 4206.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 4206.

« La disposizione prevista dalla legge 13 giugno 1961, n. 526, concernente il riconoscimento di diritto dei territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, come località economicamente depresse, è estesa ai comuni con popolazione residente superiore ai ventimila abitanti, ma limitatamente a quelli il cui territorio sia totalmente classificato montano a tenore dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e il cui capoluogo non ecceda i 20.000 abitanti di popolazione residente.

Nella circoscrizione amministrativa di tali comuni montani si applicano tutte le provvidenze disposte con l'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni e integrazioni ».

La proposta di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino e di imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3833).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione della imposta comunale di consumo sul vino e di imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi ».

Il provvedimento è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 maggio 1962.

La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Togni Giulio Bruno ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 18 dicembre 1959, numero 1079, nel disporre l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino a partire dal 1° gennaio 1962, delega il Governo ad emanare le norme di attuazione necessarie attenendosi ai seguenti criteri:

1°) compensare i comuni delle minori entrate conseguenti all'abolizione dell'imposta;

2°) mantenere nelle dimensioni in atto i limiti di delegabilità delle entrate comunali;

3°) salvaguardare la riscossione dell'imposta entrata sui vini, mosti ed uve da vino, nonché sui vini spumanti in bottiglia;

4°) tutelare gli interessi del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

5°) provvedere ad una efficace repressione delle frodi e delle sofisticazioni delle bevande vinose;

Il Governo, utilizzando la delega concessagli, provvedeva con decreto presidenziale 14 dicembre 1961, n. 1315, ad affrontare i problemi conseguenti alle finalità previste dai punti 3, 4 e 5 sopra richiamati; riteneva, tuttavia, di non poter disporre per la integrazione dei bilanci comunali senza una adeguata contropartita di entrate per il bilancio statale; scaduti, pertanto, i termini per l'esercizio della facoltà legislativa delegata, provvedeva con la presentazione del disegno di legge al nostro esame, la cui copertura finanziaria veniva collegata con il provvedimento tributario concernente variazioni alle aliquote della imposta complementare.

Il disegno di legge, a compensazione della perdita subita dai comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, prevede l'attribuzione per l'anno 1962, di una integrazione a carico del bilancio dello Stato pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai comuni stessi nell'anno 1959, per imposte di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme percepite nell'anno 1962 a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e le carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Va subito osservato che, con tale compartecipazione all'I.G.E. sui vini e le carni concessa a compensazione della transitoria riduzione della imposta di consumo sul vino a lire 800 l'ettolitro, i proventi derivanti ai comuni per tali due fonti di entrata ebbero nella maggioranza dei casi ad aumentare dal 1959 al 1960, al 1961 e 1962, cosicché, ora, l'assumere quale base di riferimento l'entrata complessiva per imposta sul vino del 1959 al netto dell'integrazione I.G.E. 1962, può dar luogo non solo all'irrigidimento di entrate ma anche a riduzione per le finanze comunali.

Tuttavia ritengo essenziale richiamare me stesso e i colleghi di Commissione, da un lato alla consapevolezza della situazione parla-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

mentare in cui ci troviamo e, dall'altro, alle esigenze pressanti dei nostri comuni. Cosicché, qualora lo spostamento delle basi di riferimento dovesse dar luogo a nuovo esame da parte della Commissione Bilancio (che già a fatica solo la settimana scorsa con un secondo riesame ha potuto concedere il suo parere favorevole ai fini della copertura) penso che dovremmo considerare l'opportunità di non insistere su modifiche pur ragionevoli ed eque quali quelle suggerite dal parere della stessa Commissione Interni e che io stesso avrei prodotti in emendamento.

Analoghe preoccupazioni non mi paiono invece determinanti con riguardo ai limiti di applicabilità della integrazione proposta nel disegno di legge per il solo anno 1962: assicurata la copertura con un provvedimento di entrate continuative, non vedo perché la legge non debba disporre anche per gli anni successivi al 1962, almeno finché altri provvedimenti legislativi o diversi assetti della finanza locale non provvedano diversamente. Fino all'entrata in vigore di questi non mi pare si debbano lasciare i comuni nella incertezza e nell'attesa di reiterate e comunque indispensabili leggi annue, magari in ritardo, quale quella al nostro esame, di ben un anno sull'esercizio al quale fa riferimento.

La stessa fondamentale esigenza di sollievo delle necessità comunali e di realistica considerazione delle possibilità parlamentari, mi pare ci debba guidare nella considerazione degli altri — assai minori ma molto più complessi e discussi — aspetti del disegno di legge in esame.

Esso infatti — in particolare con gli articoli 3, 4 e 5 — ha inteso con l'occasione aggiungere nuove norme a quelle già stabilite con la legge delegata (decreto Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315), le quali hanno già dato luogo a notevolissime proteste, discussioni e proposte di revisione più o meno radicale.

Esse sono rappresentate, parlamentariamente, dalle due proposte di legge, n. 3556 Bonomi-Truzzi ed altri e n. 3554 Avolio-Grifone.

La prima si fa eco delle vive proteste degli interessati; la seconda, con considerazioni analoghe e più sintetiche, propone, radicalmente, l'esonerazione dalla imposta generale sull'entrata per il vino e i vini spumanti in bottiglia e dall'obbligo di qualsiasi denuncia della produzione di vino per i produttori agricoli e le cooperative di trasformazione, con abolizione, per di più, di ogni licenza per la vendita del vino al consumo da parte di produttori. I problemi relativi alla produzione

e commercio del vino, con eventuali denunce di produzione, bollette di accompagnamento, registri di carico, ecc. sono per di più esaminati e in via di regolamentazione ai fini della difesa della produzione e delle repressioni delle frodi dal Parlamento, con i disegni di legge per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti e per la tutela della denominazione di origine dei mosti, dei vini e delle acqueviti, che hanno dato luogo ad amplissimo dibattito al Senato e si sono trasformati, anche per la complessità tecnica della materia, in due leggi delega al Governo, ora all'esame della competente Commissione Agricoltura della Camera.

Pare a me che, dal punto di vista esclusivamente tributario, il vino e i viticoltori non debbano venire assoggettati a trattamento diverso e particolarmente grave rispetto agli altri produttori agricoli e alla generalità delle altre merci, se non con riguardo ad un coordinamento con una regolamentazione della produzione e del commercio del vino richiesta solo ai fini di una tutela sanitaria e commerciale delle frodi.

Un definitivo esame, quindi, di problemi suscitati dal decreto presidenziale 14 dicembre 1961, n. 1315, e dalle proposte di legge Bonomi e Avolio dovrebbe quindi essere postposto alle norme conseguenti alle leggi delega ora in approvazione della Commissione Agricoltura. Analogo accantonamento suggeriscono anche per gli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge al nostro esame, il quale deve, a mio parere, essere riportato alla sua finalità principale, di reintegrazione e ausilio alle finanze comunali, finalità che solo nelle attuali circostanze può e deve essere raggiunta celermente dal Parlamento.

Gli articoli sopra richiamati danno per di più luogo, di per sé, a non infondate perplessità: 1°) la determinazione dei prezzi medi delle varie qualità di vino, mosto e uve da vino, anche distintamente per regioni e per province, da parte del Ministero delle finanze anziché dalle Commissioni provinciali presiedute dagli Intendenti di finanza, come fin qui disposto, non pare la più adatta per una effettiva e consapevole rilevazione dei prezzi e delle qualità specifiche di ogni zona di produzione; 2°) l'aggiunta nelle quote fisse di imposta di un rimborso spese forfezzato nell'8 per cento dell'imposta stessa, da sommarsi all'aggio del 2 per cento, come previsto dall'articolo 5 del decreto presidenziale 14 dicembre 1961, n. 1315, e ribadito dall'articolo 3 del disegno di legge, pare

quanto meno come qualcosa di anormale e aberrante nel sistema delle imposizioni indirette in cui lo si vorrebbe inserire; 3°) la denuncia di produzione e le conseguenti penalità potranno giustificarsi solo con riguardo alle finalità di repressione delle frodi, ma inserite nelle norme di cui all'apposita legge delega sopra ricordata, non già di per sé stesse e legate solo ad una imposta indiretta che non prevede alcunché di simile per alcun altro prodotto; 4°) analoghe considerazioni per l'estensione agli appaltatori ed incaricati della riscossione delle imposte di consumo, dei compiti e delle facoltà che, per essere delicatissime, amplissime e intaccanti anche sfere fra le più riservate della vita dei cittadini (perquisizioni domiciliari, ecc.) la legge giustamente riservava ad un corpo con particolari garanzie tecniche e istituzionali quale quello della Guardia di finanza, escludendo anche i carabinieri.

Per questi motivi, dunque — con pieno consenso per la finalità principale del disegno di legge — propongo la più sollecita approvazione degli articoli 1, 2 e 6, con stralcio degli articoli 3, 4 e 5.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

ZUGNO. Credo che il legislatore, abolendo l'imposta di consumo sul vino, abbia mirato ad alcune precise finalità. Prima di tutto ad alleggerire gli oneri fiscali sul vino, tonificando il mercato; in secondo luogo ad agevolare la vendita del vino, eliminando una pesante bardatura connessa alla natura stessa della imposta di consumo ed in terzo luogo abbia voluto mantenere l'imposta generale sull'entrata, prima di tutto per non ridurre le entrate dello Stato ed in secondo luogo perché nessuno ha pensato, però, di sostituire l'imposta sull'entrata all'imposta di consumo o, anche peggio, di estendere l'I.G.E. anche ad altri casi, come sul vino consumato dal coltivatore nel cui caso c'era già il diritto alla esenzione. In tal modo si snaturerebbe l'I.G.E. trasformandola in una vera e propria imposta di consumo a carattere non più locale ma erariale. Inoltre, si arriverebbe all'assurdo che la natura del produttore vitivinicolo sarebbe del tutto snaturata venendo il medesimo ad assumere la figura di contribuente di fatto e di diritto, responsabile, come tale, del versamento della imposta non dovuta per nessun altro prodotto agricolo.

L'I.G.E., se deve rimanere come è, deve applicarsi al vino con gli stessi criteri e modalità che valgono per tutti gli altri prodotti assoggettati alla imposta sull'entrata. Del

resto, tale sistema è già applicato per le acqueviti, per i liquori e per l'alcool in genere come pure per tutti i prodotti vinosi destinati agli usi industriali. In tutti questi casi, non vi è I.G.E. connessa alla bolletta di accompagnamento, di cui è responsabile il produttore, ma è nell'atto economico della vendita che avviene la tassazione I.G.E.; per cui non può, accettarsi l'obbligo della denuncia a fini fiscali.

È noto come, già in passato, vi sia stato, appunto, quest'obbligo di denuncia e sia stato connesso, allora, all'imposta di consumo e come si sia sentita la necessità di abolire tale denuncia. Difatti, per la stessa imposta di consumo, l'obbligo di denuncia per i produttori è stato soppresso fin dal 1952 con la legge n. 703. Ripristinare, quindi, l'obbligo della dichiarazione dei quantitativi dei prodotti giacenti, strettamente collegato ad un controllo del carico e dello scarico del prodotto per una imposta quale è l'I.G.E., dove il produttore non è responsabile del pagamento dell'I.G.E. stessa, essendo principio generale per la vendita dei prodotti agricoli che tale obbligo è di esclusiva responsabilità del commerciante o dell'industriale, è innovare a principi che la legge delegata non poteva mutare. Pertanto, nessuna ragione esiste perché si innovi in tale settore, anzi, l'innovazione contrasta con lo spirito e la stessa lettera della legge delegante. Inoltre, questa innovazione costituirebbe una anomalia nel sistema dell'I.G.E. e creerebbe un principio di disuguaglianza nell'assolvimento dell'obbligo tributario di una stessa imposta in settori diversi.

In merito, poi, al rimborso — a carico del contribuente — delle spese di esazione, bisogna rilevare che il nostro ordinamento non prevede mai atti di riscossione per imposte indirette e, quindi, si tratta di una nuova imposizione che il Governo non era delegato ad applicare e, a mio avviso, vi è stato, da parte del decreto presidenziale un eccesso di potere.

Anche la norma dell'articolo 5, come rilevava giustamente l'onorevole Relatore, per cui le violazioni alle disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi sono accertate anche dagli appaltatori ed incaricati della riscossione delle imposte di consumo, è una norma che non può trovare la nostra approvazione in quanto è norma eccezionale rispetto all'ordinamento generale in materia di repressione delle frodi alle leggi finanziarie dello Stato. Difatti, la riscossione dell'I.G.E., come in passato, in

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

materia di repressioni, deve essere affidata agli organi e corpi di polizia tributaria.

In merito, poi, al fine di combattere le frodi e le sofisticazioni ritengo, anzitutto, che, non rientri nella competenza della nostra Commissione in quanto esistono, alla Camera Commissioni con tali precise e specifiche competenze tanto più che gli espedienti proposti sono veramente inadeguati e credo che la nostra Commissione non possa sottrarre questa competenza alla Commissione Igiene e Sanità ed alla Commissione Agricoltura tanto più, ripeto, che gli espedienti che sono stati proposti sono veramente inadeguati al fine che essi si propongono.

È noto, infatti, che il sofisticatore ha la natura stessa del contrabbandiere e che, scientemente, compie l'illecito sapendo di rischiare i rigori della legge e perciò non è pensabile che la natura delle bollette e delle dichiarazioni possa costituire un valido impedimento alla sofisticazione dei vini.

Io, quindi, ritengo che il provvedimento, mentre deve rimanere valido per quanto riguarda i primi articoli, come osservava giustamente l'onorevole Relatore, relativi alla compensazione da attuare per i bilanci comunali in relazione alla totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, così come il legislatore aveva voluto abrogando l'imposta stessa, per tutto quello che è la parte relativa alla disciplina delle denunce e alla disciplina della lotta contro le frodi e la sorveglianza tendente ad impedire le sofisticazioni, ritengo sia materia non di competenza della nostra Commissione in quanto non ha alcuna connessione con l'imposta generale sull'entrata e con il rimborso che deve essere fatto ai comuni per la perdita da essi subita. È mia opinione, quindi, che tale parte debba essere stralciata dal presente provvedimento legislativo, tanto più che, mi sembra sia stato accennato dall'onorevole Relatore, presso la Commissione Agricoltura esiste un disegno di legge che riguarda tutta la materia relativa alle sofisticazioni e repressioni delle frodi alimentari. Questa materia, di conseguenza, troverebbe da parte degli organi competenti, specificatamente, una adeguata tutela ed una disciplina rispondente, effettivamente, alle esigenze di salvaguardare la genuinità dei prodotti nel settore interessato.

Concludo esprimendomi il mio accordo con l'onorevole Relatore per quanto concerne la soppressione degli articoli 3, 4 e 5, così limitando il provvedimento esclusivamente alla natura del rimborso ai comuni per quanto riguarda la riduzione da essi subita nelle en-

trate per l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino.

ANGELINO PAOLO. Tutto il male che si poteva dire del disegno di legge in esame è stato già detto dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto: dall'onorevole Relatore e dall'onorevole Zugno.

Per quanto si riferisce alla limitazione al rimborso per l'anno 1962, questa data ha una origine in quanto, se leggiamo la relazione a quello che non è ancora un disegno di legge per la riforma delle imposte di consumo, vediamo che è intenzione del Ministero delle finanze di compensare, proprio col maggior ricavo derivante da quella riforma, anche la perdita che ai comuni è derivata dall'abolizione dell'imposta di consumo sul vino. È questa la ragione per la quale il presente disegno di legge contempla solo l'anno 1962. Pareva infatti, allora, che quel disegno di legge, anzi, quello studio, dovesse essere approvato entro il 1962 ma, poiché il 1962 è già decorso, poiché non è prevedibile, nell'attuale situazione, che nel 1963 e forse neanche nel 1964, quel provvedimento possa giungere all'approvazione in quanto esso è ancora all'esame del C.N.E.L., dovrà, poi, passare all'esame della Camera ed è uno studio su più di 100 articoli che richiederà tempo, vuol dire che, entro il 1963, la Camera dovrà adottare un provvedimento analogo per sopperire al mancato gettito dell'imposta di consumo sul vino.

Di fatto, gli onorevoli Avolio e Grifone, per conto dell'Alleanza contadina, avevano presentato una proposta di legge per l'abolizione dell'imposta generale sull'entrata sul vino nonché quel provvedimento non è ancora venuto in discussione. La realtà è che, intanto, è stata approvata quella legge delega nella quale era inclusa anche la delega a provvedere alla riscossione dell'imposta generale sull'entrata e, nell'euforia dell'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, anche l'opposizione di sinistra è passata sopra la questione dell'I.G.E. anche perché si sarebbe messo in forse il risultato di tutta quella lotta che era stata condotta per l'abolizione della predetta imposta di consumo.

Ora, certo, non possiamo, a pochi giorni dalla fine di questa legislatura, rinviare il provvedimento in esame per dire ai comuni interessati di attendere ancora e ci sono comuni che, effettivamente, attendere non possono. È questa la ragione per cui dico: consideriamo questo provvedimento come uno stralcio di quella che dovrà essere tutta la regolamentazione sulla produzione ed il commercio sul vino; in futuro, chi occuperà i

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

seggi disponibili per il Partito socialista si batterà ancora perché il vino, prodotto dall'agricoltura, sia trattato come gli altri prodotti dell'agricoltura perché, se vi è oggi, una branca dell'agricoltura in crisi, essa non è né la zootecnia né la frumenticoltura ma la viticoltura.

Infatti, essa non ha mai beneficiato di contributi e ha sempre e soltanto pagato. La lotta sarà continuata, ma in questo momento non ci sentiamo di chiedere nemmeno l'abolizione dell'I.G.E. perché sarebbe lo stesso che mandare a picco il provvedimento. In quella legge delegata si è andati oltre: si è fatto del produttore una specie di commerciante con tenuta del registro di carico e scarico.

Quanto all'obbligo della denuncia, conosciamo l'avversione, in materia, dei contadini: proprio ieri abbiamo approvato un provvedimento riguardante questo settore e saremo chiamati ad approvarne un altro per inserire la produzione vinicola italiana nel Mercato comune e anche nel mercato internazionale del vino.

Tutto questo postula una disciplina che non deve riguardare soltanto le denunce, ma deve essere di carattere generale e non a scopi fiscali. L'anno scorso le denunce sono state incomplete e, anche quest'anno, il Ministero delle finanze ha emanato una circolare per prorarre il termine delle denunce stesse. Tutto questo è avvenuto perché l'obbligo delle denunce è legato ad un provvedimento finanziario: se i contadini avessero avuto la percezione che quelle denunce venivano fatte per tutelare il prodotto, per meglio controllare lo smercio e le sofisticazioni, la legge, sia pure con i suoi molti difetti, avrebbe raggiunto il suo fine. Il nostro Gruppo è disposto ad approvare gli articoli 1, 2 e 6 della legge per dare ai comuni la possibilità di integrare la perdita che li ha colpiti con l'abolizione dell'imposta di consumo ma insiste per lo stralcio dal testo di quelle norme che non hanno attinenza con il provvedimento finanziario.

PRESIDENTE. In relazione all'emendamento presentato do lettura del parere espresso dalla II Commissione:

« Mentre si esprime parere favorevole al principio di integrare a carico del bilancio dello Stato i bilanci comunali per le minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, si osserva che le modalità previste dall'articolo 1 sono tali da costituire una effettiva diminuzione dell'entrata

per molti comuni, in quanto l'integrazione stessa è bloccata al gettito del 1959.

Per i comuni superiori ai 10.000 abitanti l'introito realizzato negli anni 1960-61 con la compartecipazione dell'I.G.E. sui vini e le carni, prevista dall'articolo 5 della legge 8 dicembre 1959, n. 1079, ha quasi sempre fornito un gettito maggiore della diminuzione subita con la riduzione della tariffa per l'imposta di consumo sul vino a lire 800 l'ettolitro.

Di conseguenza, per questi comuni, il sistema previsto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, comporterebbe una diminuzione di entrata. Si propone, perciò, che l'integrazione a carico dello Stato sia raggugiata all'ammontare delle riscossioni conseguite per l'imposta di consumo sul vino nell'anno 1961, fermo restando il riferimento all'anno 1959, nell'ipotesi di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079. Naturalmente, il riferimento all'anno 1961 fa sì che si debba prescindere dalle riscossioni percepite dai comuni a titolo di compartecipazione all'I.G.E. sui vini e sulle carni ».

RAFFAELLI. Sul merito non ho niente da aggiungere a quanto è stato già detto dall'onorevole Relatore e dai colleghi Paolo Angelino e Zugno. Si delinea una maggioranza, nella Commissione, a favore della tesi da noi sostenuta, anche in altra sede, circa la necessità di separare il provvedimento nelle parti di cui esso è composto. Di esse, una, costituita dagli articoli 1, 2 e 6, riguarda il problema della restituzione ai comuni di un introito che i comuni stessi hanno perduto in seguito all'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino. In questa parte della disposizione vi è da osservare che la restituzione deve riguardare gli anni 1962 e 1963 e sono d'accordo con quanto espresso dal collega onorevole Paolo Angelino. Nei riguardi, poi, della misura di questa restituzione ho presentato un emendamento che rinuncio ad illustrare perché la lettura data dal Presidente del parere della Commissione II lo rende estremamente chiaro.

Propongo, in conseguenza, di stralciare gli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge, accogliendo così la proposta avanzata dall'onorevole Relatore e prego la Commissione di voler approvare l'emendamento all'articolo 1 da me proposto.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Dovrei parlare molto chiaro, come è mia abitudine, alla onorevole Commissione, ma poiché il parlar chiaro vorrebbe dire mettere, definitivamente, una pietra sopra il disegno di

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

legge in esame, vorrei, allora, fare un'altra osservazione ed è questa: che l'unico tentativo che può essere fatto per salvare, all'ultimo momento, il disegno di legge in esame è quello di modificare il disegno di legge di delega in materia di repressione delle frodi alimentari.

Quel disegno di legge di delega in materia di repressione delle frodi alimentari, ha un valore molto limitato in quanto non permette controlli e, soprattutto, non permette il collegamento delle norme fiscali con le norme agricole. Quindi, se quel disegno di legge viene approvato così come è, debbono contemporaneamente rimanere le norme fiscali dato che il predetto disegno di legge dà una normazione in materia di frodi ma non vi è una sola parola per quanto riguarda la questione fiscale. Ed allora, o si modifica quel provvedimento introducendovi la delega a considerarvi anche le norme fiscali e le togliamo da questo provvedimento o in questo stesso si lasciano le norme fiscali. Per il Governo non vi è nessuna difficoltà ad agire in questo modo. Il sistema di integrazione della perdita che i comuni hanno avuto o del minor guadagno realizzato dai comuni per l'abolizione dell'imposta sul vino, è basato su due punti: riscossione della imposta generale sull'entrata sul vino e integrazione a carico dello Stato, ma non si può far saltare, totalmente, la imposta generale sull'entrata per il vino e per le carni togliendo gli articoli 3 e 5, soprattutto perché abrogando l'articolo 3 non viene data la possibilità della fissazione dei prezzi unici e non è data la possibilità di concedere quel minimo di remunerazione che possono avere gli appaltatori delle imposte di consumo per la vigilanza che svolgono e togliendo l'articolo 5 si elimina l'organo di vigilanza. Non sono annullati né la possibilità di controllo né la possibilità di remunerazione per coloro che controllano! Per di più si vogliono togliere le penalità.

In un modo o nell'altro vi deve essere la possibilità di minacciare delle sanzioni e di introdurre delle norme per i controlli di produzione e per i controlli fiscali.

Ritengo che, attraverso colloqui con i responsabili del Ministero dell'agricoltura, sia possibile trovare il modo migliore per introdurre quelle norme o nel disegno di legge in esame o nell'altro sulla repressione delle frodi e sono dell'avviso che sia bene non giudicare su una posizione irrigidita quella che sarebbe una soluzione transattiva mettendo insieme l'esame dei due provvedimenti.

ZUGNO. Vorrei osservare che non è vero che le penalità non siano previste nell'altro provvedimento, anzi devo dire che sono previste le stesse penalità. Vi è poi un secondo punto: la questione dei controlli. Mi domando per quale ragione, per tutti i settori economici vi è un sistema di controlli, ma soltanto per il settore vitivinicolo vi dovrebbe essere un'aggiunta di controlli. E cosa che non riesco a comprendere. Vi è un terzo punto: il problema della repressione delle frodi alimentari, che in tutti i settori, è un fatto di competenza scientifico-sanitaria e non è mai connesso al fatto fiscale. Non comprendo per quale motivo nel settore vitivinicolo che non ha più esigenze di altri settori dell'agricoltura nel campo della genuinità, il Ministero delle finanze voglia connettere a questo sistema di repressione di frodi il fatto fiscale.

RAFFAELLI. È cosa inammissibile e contraria alla Costituzione.

ZUGNO. Ritengo che i produttori vitivinicoli debbano essere considerati alla stregua di tutti gli altri agricoltori e che, quindi, debba essere respinta una impostazione che crea una inammissibile discriminazione.

RESTIVO. Ritengo che la Commissione potrebbe, in questa sede, stralciare gli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge di cui si tratta.

Non comprendo un collegamento che, tra che, tra l'altro, non ritengo giusti alla chiarezza del provvedimento.

Vi è un obbligo che concerne la situazione dei comuni e, più presto lo assolveremo, meglio sarà per la buona amministrazione di cui il Ministro è così sollecito tutore. Vi è poi un altro problema, egualmente urgente ma autonomo rispetto al primo, ed è quello della repressione delle eventuali evasioni fiscali. Mi domando perché non sia possibile approvare gli articoli 1, 2 e 6, stralciando il restante articolato. Non si tratta di sopprimerlo, ma di farne un disegno di legge autonomo. Ci si muove in uno spirito che non deve esistere in questa legge. Propongo di approvare gli articoli 1, 2 e 6 e diamo l'impegno che le assicurazioni dell'onorevole Ministro saranno tenute nella massima considerazione, senza alcun pregiudizio per la impostazione data, in quanto gli articoli stralciati resteranno come autonomo disegno di legge restituendo così una certa tendenza all'ordine del nostro lavoro legislativo che spesso si svolge in maniera caotica, per cui i destinatari non comprendono, a volte, le leggi che da noi vengono approvate.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole Restivo ha già spiegato che sono due le basi di questo disegno di legge: imposta generale sull'entrata e integrazione dei bilanci comunali. Se gli onorevoli commissari abrogano la predetta imposta risulta compromessa anche l'integrazione dei bilanci comunali.

RESTIVO. Non possiamo restare insensibili alla situazione economica dei comuni!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Restivo, lo stralcio ha il significato di dire agli amministratori: fate quello che volete, l'imposta generale sull'entrata non si paga più. Non potrò mai acconsentire ad una posizione simile!

RESTIVO. Lei stesso, onorevole Ministro, ha detto che qui ci sono due problemi: e se ci sono due problemi è rispondente al nostro lavoro legislativo che noi variamo due distinti provvedimenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dato che in Aula è iniziata la discussione sulla mozione di sfiducia sulla politica del Governo, attese le diverse opinioni manifestate sul provvedimento, propongo, se non vi sono obiezioni, di rinviare la discussione stessa ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4482):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963,

1964 e 1965 » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3918-B):

Presenti	31
Votanti	25
Astenuti	6
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

delle proposte di legge:

GAGLIARDI: « Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato, Amministrazione dei monopoli, sito in Venezia » (*Modificata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3504-B)

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

BUZZI ed altri: « Autorizzazione all'Ente nazionale di assistenza magistrale a concedere prestiti ai propri iscritti in deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656 » (3095):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

CASTELLUCCI ed altri: « Estensione della legge 13 giugno 1961, n. 526, a comuni classificati montani in particolari condizioni » (4206):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 4206 risulta assorbita la proposta di legge n. 3853 che sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

ed infine dei seguenti disegni di legge:

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni del-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

lo Stato » (Approvato dalla V. Commissione permanente del Senato) (4478):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensioni ordinarie » Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4479):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4480):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4480 risulta assorbita la proposta di legge n. 2942 che sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Anzilotti, Armadori, Assennato, Bigi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, De Martino Francesco, Grilli Giovanni, Longoni, Martinelli, Mello Grand, Miccolis Maria, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucchi, Restivo, Russo Vincenzo, Schiratti, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Tur-naturi, Valsecchi, Venturini, Zugno.

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 3918-B.

Assennato, Bigi, Nicoletto, Raffaelli, Raucchi, Trebbi.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI